



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2425/2019 promosso da:

(C.F.) E PER ESSA

., quale mandataria, con il patrocinio dell'avv.
domiciliato in
avv.

elettivamente
presso il difensore

RICORRENTE

contro

, (C.F.) con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO MATTEO,

elettivamente domiciliato in viale Bolognesi 12 47121 FORLÌ presso il difensore avv.
PAVANETTO MATTEO

G. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO
MATTEO, elettivamente domiciliato in viale Bolognesi 12 47121 FORLÌ presso il difensore avv.
PAVANETTO MATTEO

M. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO
MATTEO, elettivamente domiciliato in viale Bolognesi 12 47121 FORLÌ presso il difensore avv.
PAVANETTO MATTEO

RESISTENTI

Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/09/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

., quale mandataria di ., proponeva ricorso per
sequestro conservativo nei confronti di ., G. : e M.
rappresentando quanto segue:



- I resistenti risultavano debitori nei confronti di Banca _____ in
virtù dei seguenti rapporti contrattuali:

- 1) Apertura di credito ipotecaria di Euro 175.000,00 a valere su conto corrente n. 0000241480;
- 2) Apertura di credito ipotecaria di Euro 250.000,00 a valere su conto corrente n. 0000254569;
- 3) Fido promiscuo a ripartizione dinamica di Euro 100.000,00 mediante crediti in firma commerciale;
- 4) Mutuo ipotecario fondiario S.A.L. n. 064514075 di Euro 1.848.000,00;
- 5) Mutuo ipotecario fondiario del 4 luglio 2018 di Euro 160.000,00

Tutti i finanziamenti suindicati venivano erogati in favore di _____

A garanzia G _____ e M _____ i prestavano varie garanzie fideiussorie.

In data 16 maggio 2014 Banca _____ inviava ai resistenti (sia in qualità di fideiussori, sia in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di _____) comunicazione di avvenuta risoluzione di tutti i rapporti contrattuali e di decadenza dal beneficio del termine, con contestuale invito al pagamento del residuo debito, ammontante ad Euro 2.257.556,35.

Detto credito veniva ceduto in data 25 giugno 2018 da Banca _____ mediante cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., perciò sussisteva la legittimazione attiva della ricorrente _____.

Tutto ciò premesso, a fronte del persistente inadempimento dei debitori e della sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo della somma pari ad € 2.257.556,35 a titolo di credito vantato dalla _____, e per essa la _____, nei confronti di _____, nonché della somma di € 1.350.000,00 quale importo a garanzia specifica limitata prestate dai Sigg. G _____ e M _____, per come sopra generalizzati.*

Si chiede inoltre, ai sensi dell'articolo 669 sexies, comma 2, c.p.c. che, poiché la convocazione delle controparti può pregiudicare l'efficacia del provvedimento, il giudice autorizzi il sequestro con decreto emesso inaudita altera parte, con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si precisa che il valore della presente controversia è pari a Euro 2.257.556,35”.

Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda cautelare. A sostegno eccepivano:

- In via preliminare la nullità del ricorso per mancata individuazione del suo oggetto, con violazione di quanto previsto dall'art. 671 c.p.c.



- Sempre in via preliminare nullità/inammissibilità del ricorso per mancata individuazione della domanda di merito.

- Nel merito contestavano la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. Quanto al pericolo nel ritardo sottolineavano la totale assenza nel ricorso introduttivo di qualunque riferimento a detto presupposto, necessario ed indefettibile ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, e negavano di avere posto in essere atti dispositivi del patrimonio. Evidenziavano, viceversa, l'ampiezza delle garanzie prestate verso l'istituto di credito in quanto la gran parte dei finanziamenti aveva natura ipotecaria. Depositavano inoltre i risultati delle recenti ispezioni effettuate presso la Conservatoria, dalle quali risultava che le numerose ipoteche iscritte su svariati beni immobili intestati alla società garantita erano state oggetto di restrizioni, a fronte degli intervenuti pagamenti in favore della cedente.

Quanto al *fumus* evidenziavano la totale assenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito residuo, non essendo stati versati in atti gli estratti conto né i contratti di apertura di credito.

Va altresì sottolineato che, fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 12 settembre 2019 (a seguito di una richiesta di differimento avanzata da parte ricorrente), in data 29 agosto 2019 perveniva istanza del difensore del ricorrente, il quale rappresentava di avere appreso dell'avvenuta costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario presso Banca fin dall'anno 2016 (ridotto poi nel corso del tempo).

All'udienza del 12 settembre i difensori contestavano reciprocamente quanto dedotto ed eccepito, insistendo nelle rispettive richieste.

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti.

Entrambe le eccezioni devono essere rigettate.

Quanto alla presunta mancata individuazione dell'oggetto del sequestro è necessario e sufficiente sottolineare che in sede di sequestro conservativo i beni del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore ed all'attitudine ad essere trasformati in denaro, tanto che il giudice che conceda il provvedimento cautelare non fa riferimento a singoli beni, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore (in questo senso, tra molte, Tribunale Torino 4.11.99).

Va da sé, dunque, che detto provvedimento cautelare richiede che sia certo il valore dei beni da sottoporre a sequestro, non anche che siano individuati i beni su cui eseguire il sequestro.

Nel caso che occupa parte ricorrente ha richiesto il sequestro conservativo di somme di denaro; la domanda deve ritenersi pienamente ammissibile in quanto essa soddisfa pienamente il fine del



sequestro conservativo, che è quello di sottoporre a vincolo beni che per le loro qualità sono suscettibili di essere trasformati in denaro. A maggior ragione, dunque, deve ritenersi legittima la richiesta di sequestro di somme di denaro.

Quanto poi alla mancata individuazione della domanda di merito va rilevato quanto segue.

Non sfugge a questo giudice l'orientamento giurisprudenziale per il quale la domanda cautelare risulta essere inammissibile se non contiene l'esatta indicazione del futuro giudizio di merito.

Tuttavia si ritiene maggiormente condivisibile l'impostazione per la quale è necessario e sufficiente che siano individuati *petitum* e *causa petendi* dell'azione di merito che potrà essere eventualmente instaurata (in questo senso Trib. Latina 7503/2004, Trib. Roma, 6 novembre 2006).

In proposito è stato correttamente osservato che l'onere di specificare l'azione di merito, dei cui effetti si chiede l'anticipazione, può comunque considerarsi pienamente assolto, in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell'atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate (Trib. Lagonegro, 15 aprile 2010).

Nel caso che occupa la ricostruzione fornita dal ricorrente consente senza dubbio di ritenere che l'intenzione dello stesso sia ottenere una pronuncia di condanna al pagamento del debito residuo, non essendoci altre azioni di merito peraltro configurabili per soddisfare le pretese del ricorrente.

Quanto al merito della domanda cautelare.

La domanda deve essere comunque rigettata a fronte dell'insussistenza dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Circa il *periculum*, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale *"Detto pericolo deve avere il carattere della concretezza e della attualità e può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest'ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano, dunque, presagire la possibile infruttuosità della futura esecuzione"*, (tra molte, Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139).

Si tratta di requisiti, quelli di concretezza ed attualità, che devono essere allegati e provati in maniera rigorosa, anche a fronte dell'incisività del provvedimento e dei suoi effetti.

Nel caso che occupa parte reclamante non allega, neppure in via generica, in base a quali indici dovrebbe desumersi il pericolo. Dalla lettura del ricorso sembra evincersi una sostanziale coincidenza tra la forte (presunta) esposizione debitoria e la necessità che sia disposto il provvedimento cautelare: una sorta di *periculum in re ipsa* non provato e comunque inammissibile.



Correttamente parte resistente eccepisce la mancanza del presupposto, anzi, questa sottolinea che i debiti della garantita hanno quasi tutti natura ipotecaria e che dunque la cessionaria odierna ricorrente ha a disposizione un elevato numero di immobili su cui è stata iscritta ipoteca di primo grado. Detta circostanza inevitabilmente incide sulla valutazione del pericolo, limitandolo fortemente.

Né parte ricorrente dimostra l'incapienza del patrimonio ipotecato rispetto al credito di cui si afferma titolare.

A ciò si aggiunga che nessun atto pregiudizievole è stato compiuto, tanto che non vi è alcuna allegazione in tal senso.

Peraltro si sottolinea la condivisibilità dell'assunto per cui *"La circostanza che la parte debitrice si spogli dell'unico cespite del suo patrimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può ritenersi di per sé sufficiente per integrare gli estremi del periculum in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671 c.p.c., ove possa escludersi, anche in considerazione del contegno del debitore, che l'alienazione sia finalizzata alla sottrazione del bene ad un'ipotetica esecuzione forzata"*, (così, Tribunale di Milano, ordinanza 8.7.04); detta pronuncia è esemplificativa del rigore con cui deve essere valutato il *periculum in mora*.

- In questo quadro deve anche collocarsi il riferimento all'avvenuta costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario.

Sul punto anzitutto si rileva che la circostanza è solo affermata dal ricorrente, ma della stessa non è stata dato nemmeno un principio di prova documentale. In ogni caso, anche volendo ritenere sussistente la garanzia, sfugge a questo giudice il collegamento tra essa e la sussistenza del *periculum in mora*, considerato peraltro che sarebbe stata costituita nell'anno 2016, poi successivamente integrata pochi mesi dopo.

È impossibile dunque sapere se essa ad oggi sussista, sia stata estinta e a quanto ammonti.

Quanto detto sarebbe di per sé sufficiente per rigettare la domanda cautelare.

Ma vi è di più.

La mancata produzione in giudizio dei contratti di apertura di credito e dei relativi estratti conto o quantomeno del saldaconto non permette di ritenere sussistente neppure il *fumus boni iuris*, soprattutto a fronte della dimostrata restrizione delle ipoteche (sul punto vedasi docc. 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del resistente).

In sintesi la ricorrente non adempie al proprio onere probatorio, essendo necessario che la stessa dimostri la sussistenza e la permanenza del debito in capo ai resistenti, non essendo a tal fine sufficiente la lettera di messa in mora e la produzione delle fideiussioni.

Tutto ciò esposto, il ricorso deve essere rigettato.



Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media, con applicazione dei valori medi relativamente alle fasi di iniziativa (Euro 1.030,00) e introduttiva (978,00)

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente della somma di Euro 3.038,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 20 settembre 2019

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

• • • • • • • • • •

